



COMUNE DI BUONABITACCHIO
PROVINCIA DI SALERNO

Via Roma 157, C.A.P. 84032 – TEL. 0975 / 91116
Cod. Fisc. 83002300651 – Part. IVA 00853980654

N° PAP-00623-2021
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 29/12/2021 al 06/01/2022
L'incaricato della pubblicazione
VINCENZO DE NIGRIS

COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Misure di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus

IL SINDACO

Ritenuto di prevedere ulteriori misure di contenimento, visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID -19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi e considerato che occasione delle festività natalizie è prevedibile una maggiore circolazione delle persone che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale ed atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, anche all'aperto si verifichi il suddetto incremento di persone;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, con annunciata proroga al 31 marzo 2022 con comunicato stampa n. 51 del Consiglio dei Ministri del 14/12/2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Vista l'ORDINANZA n. 28 del 19 dicembre 2021 con oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell'ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021";

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale, e che nel caso i contatti dovessero aumentare saranno adottate ulteriori misure restrittive;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021 (obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro);

Ritenuto, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione del quadro pandemico nel territorio del Comune di Buonabitacolo, che occorra rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione nelle festività natalizie, prevedendo l'obbligo di indossare le mascherine, preferibilmente quelle del tipo FFP2;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 c. 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 48/2017;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- il Decreto-legge 26/11/2021, n° 172;

RAMMENTA

Le seguenti prescrizioni:

1. Considerata l'evidenza scientifica e le condizioni di salute delle persone positive vaccinate, condizioni che risultano migliori e con effetti più contenuti rispetto alle persone positive non vaccinate, si

- consiglia vivamente di tutelarsi e tutelare persone terze effettuando la somministrazione vaccinale;
2. l'obbligo di indossare le mascherine, preferibilmente del tipo FFP2 dato il maggior livello di sicurezza sia al chiuso, all'interno di locali commerciali o di esercizi pubblici, che all'aperto in presenza di altre persone o in prossimità di esercizi commerciali;
 3. richiama alla massima attenzione al rispetto delle misure previste dal vigente quadro normativo, ed in particolare al mantenimento del distanziamento di almeno un metro ed alla regolare e frequente igienizzazione delle mani;
 4. i soggetti risultati positivi, anche ad un tampone rapido, devono avvisare il medico di base. Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (non antigenico) con esito negativo. Se si risulta ancora positivi si ripete il test dopo 7 giorni (17° giorno) e se la positività continua ma non ci sono sintomi da almeno 7 giorni, si interrompe l'isolamento al termine del 21esimo giorno;
 5. è ritenuto contatto stretto la persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19. La persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano) o che è rimasto faccia a faccia con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti. La persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei;
 6. i contatti stretti di un caso confermato devono allertare il Comune ed il proprio medico per l'avvio della quarantena. Chi non è vaccinato può uscire dall'isolamento dopo 10 giorni con un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Chi ha completato il ciclo vaccinale può uscire dall'isolamento dopo 7 giorni con test antigenico o molecolare con risultato negativo;
 7. in riferimento all'ordinanza regionale n° 27 del 15/12/2021 è stato disposto che: “a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022 per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto);

nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e
agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto
di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua"

AVVERTE

Che la presente comunicazione è in collegamento con le disposizioni
nazionali in materia di emergenza sanitaria in deroga ad ulteriori
disposizioni.

Buonabitacolo, li 29/12/2021

IL SINDACO
Dott. Giancarlo Guercio

